



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Locale
Settore
Affari Generali e Servizi demografici

Repertorio generale n. 1616

ORDINANZA n. 111 del 18 Giugno 2014

OGGETTO: Estate 2014. Divieto di transito in alcune strade del centro cittadino.-

IL SINDACO

CONSIDERATO che nella Città di Ortona, nel periodo estivo, vi è un notevole flusso turistico di persone, in particolare nelle ore serali e notturne, che si riversano nel centro cittadino per ritrovarsi a passeggiare o fruire delle varie attività commerciali e pubblici esercizi;

CONSTATATO che taluni esercizi pubblici, al fine di offrire migliori servizi all'utenza, che nel medesimo periodo vengono autorizzate ad occupare parte del suolo pubblico, e che alcuni di loro hanno richiesto l'interdizione al traffico veicolare di tratti di strade del centro cittadino, al fine di tutelare al meglio la sicurezza degli avventori degli stessi;

RITENUTO doversi potersi aderire alla richiesta, al fine di creare spazi di aggregazione, fruibili dai pedoni in sicurezza, a condizione che i percorsi alternativi imposti ai conducenti di veicoli impongano percorrenze inferiori a mt. 300;

VISTO il parere del Comando di Polizia Municipale;

RITENUTO dover adottare i necessari provvedimenti, anche a tutela della pubblica incolumità;

VISTO il vigente Codice della Strada, ed in particolare l'art. 7, ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il D.L.v o nr. 267/2000;

ORDINA

Per quanto riportato in premessa, sono imposti i seguenti obblighi e divieti nel centro urbano: con decorrenza dal 21 giugno 2014, sabato, e fino al 14 settembre 2014, dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del giorno seguente, è vietata la circolazione veicolare nei seguenti tratti di strada:

- V. Veneto: l'interdizione al transito veicolare del tratto da V. Libertà a V. XXIV Maggio;
- V. Cadolini, da V. Cespa a V. Giudea;
- v. Cespa, da v. Marconi a V. Pugliesi.

E' fatto obbligo ai richiedenti di provvedere alla installazione della necessaria segnaletica stradale, secondo le indicazioni e disposizioni del Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso:

a)- entro sessanta giorni dalla pubblicazione:

al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge 6/12/1971 n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni;

al Ministero dei LL.PP. in merito all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92;

b)- entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:

al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.- Manda a dar notizia della presente nelle forme di legge e mediante l'installazione della prescritta necessaria segnaletica stradale, come sopra indicato.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti nelle forme di legge.

dalla Residenza Comunale, addì 18 Giugno 2014

IL SINDACO

(Dott. Vincenzo D'OTTAVIO)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993